

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC
3003 Berna

e-mail: polg@bafu.admin.ch (pdf e word)

Procedura di consultazione concernente il pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019

Gentili signore,
egregi signori,

vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di esprimere la nostra opinione in merito alla summenzionata procedura di consultazione.

Qui di seguito formuliamo le nostre puntuali osservazioni alle cinque ordinanze in revisione.

1. Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81)

1.1 *Osservazioni a carattere generale*

Salutiamo positivamente la proposta di aggiornamento. Segnaliamo tuttavia che, per evitare che la Svizzera diventi un canale per lo "smaltimento" indesiderato di prodotti europei non più consentiti sul mercato comunitario, va ripianificata la tempistica di adozione di diversi provvedimenti, adeguandola al diritto europeo.

Evidenziamo inoltre che, nell'ambito dell'etichettatura dei prodotti, le modifiche proposte possono avere potenziali conseguenze sull'idoneità alla vendita, influenzando su diversi attori che non sono stati consultati nel corso della presente procedura. Riteniamo pertanto opportuno che le stesse siano valutate in maniera più approfondita, in relazione alle possibili conseguenze. Tali valutazioni dovrebbero inoltre prendere in considerazione un eventuale adeguamento delle prescrizioni generali in materia di etichettatura sui concimi (OCon; RS 916. 171).

Da ultimo, rileviamo che il tema dell'etichettatura dei prodotti è riportato più volte in diversi allegati dell'ORRPChim. Sarebbe perciò utile, per facilitare la lettura e la comprensione del testo di legge, raccogliere tutte le regole relative ai requisiti linguistici dell'etichettatura in un unico punto dell'Ordinanza (per esempio all'interno di un Allegato specifico dedicato a tale scopo).

1.2 Allegato 1.6: Amianto

Accogliamo con piacere l'adeguamento dell'Allegato 1.6, in particolare la gestione tramite decisione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) di eventuali richieste di deroga all'impiego di materiali con amianto laddove, per ragioni estetiche in lavori di riparazione e restauro, non possano essere presi in considerazione materiali sostitutivi.

In riferimento al nuovo cpv. 1 al numero 6 (N. 6) chiediamo che le conoscenze sulla tipologia di oggetti e preparati contenenti amianto, già esistenti prima del 1° giugno 2019, siano condivise con le autorità cantonali, preferibilmente attraverso una lista dei possibili impieghi.

Per buona forma evidenziamo un'imprecisione nel testo in italiano: alla proposta di modifica del cpv. 4, la frase "Il divieto di cui al numero 2 lettera a non si applica all'impiego..." va modificata in "Il divieto di cui al numero 2 lettera d non si applica all'impiego...".

1.3 Allegato 1.16: Composti alchilici per- e polifluorurati

Chiediamo che l'UFAM metta a disposizione degli organi di controllo cantonali le necessarie informazioni e le relative basi di giudizio per valutare l'applicabilità di una deroga. Tra le deroghe elencate figura, infatti, la possibilità d'impiego di determinate sostanze, a condizione che le emissioni di acido perfluorottanoico (PFOA) siano ridotte al minimo secondo lo stato della tecnica. Nella pratica, condizioni simili possono essere valutate esclusivamente sulla base di una definizione chiara e aggiornata nel tempo dello stato della tecnica.

1.4 Allegato 2.4: Biocidi

Valutiamo positivamente la semplificazione e l'eliminazione di diverse deroghe d'impiego del legname trattato con oli di catrame, così come l'introduzione delle nuove limitazioni d'uso di prodotti biocidi. Questo nuovo divieto contribuisce pure a fare chiarezza, ponendo correttamente sullo stesso piano i prodotti biocidi contro alghe e muschi e gli erbicidi, per i quali sono in vigore da tempo delle restrizioni d'uso analoghe.

Ci aspettiamo che le necessarie indicazioni di etichettatura particolare descritte al nuovo numero 4bis.3 siano anche prescritte dall'Organo di notifica a seguito del processo di omologazione dei biocidi toccati dal nuovo provvedimento.

1.5 Allegato 2.10: Prodotti refrigeranti

Tra le diverse condizioni che figurano secondo il numero 2.2 alla base di possibili deroghe a limitazioni proposte è citata l'assenza, secondo lo stato della tecnica, di prodotti refrigeranti alternativi. In particolare per quanto concerne gli impianti di climatizzazione delle automobili, ma anche per altri apparecchi, è impossibile, in assenza di disposizioni sullo stato della tecnica, controllare convenientemente il mercato. Sottolineiamo pertanto il ruolo essenziale dell'UFAM nel

mettere a disposizione non solo le necessarie raccomandazioni citate al numero 6 dell'Allegato, ma anche opportuni ed esaustivi aiuti all'esecuzione, con i relativi aggiornamenti.

1.6 Allegato 2.16: Disposizioni particolari concernenti i metalli

La strategia della Confederazione, che vieta o regola in maniera molto restrittiva l'impiego di sostanze incluse nell'Allegato 1.17 ORRPChim e per cui a livello europeo è richiesta una procedura di autorizzazione, è condivisibile. L'impiego di tali sostanze può rivelarsi estremamente problematico sia per l'uomo sia per l'ambiente.

Nello specifico, per il cromo esavalente, reputiamo necessario designare la Suva quale organo competente per il controllo delle prescrizioni descritte al numero 1ter.2 in merito all'esposizione dei lavoratori. Secondo l'art. 25 della Legge sui prodotti chimici (LPChim), infatti, l'adozione di tutte le misure necessarie per proteggere la vita e la salute degli impiegati è retta dalle Leggi federali sul lavoro e sull'assicurazione contro gli infortuni, con competenza della Suva per il controllo negli impianti di produzione legati alla galvanotecnica. Sarebbe quindi inefficiente e contrario alla sistematica fin qui adottata attribuire ai Cantoni il controllo dei valori di esposizione del cromo esavalente sul posto di lavoro.

1.7 Armonizzazione di prescrizioni relative alla lingua dell'etichettatura in OPChim, OBioc e OPF

La proposta di armonizzazione è di principio condivisa, facciamo tuttavia notare come le formulazioni proposte – in particolare il requisito minimo della lingua ufficiale del luogo in cui il prodotto viene immesso sul mercato – potrebbero avere conseguenze verosimilmente non ancora valutate con la dovuta attenzione. Infatti da un lato i prodotti etichettati in due lingue nazionali non potranno più essere venduti, come avviene tuttora, in tutta la Svizzera. Dall'altro, un prodotto etichettato in una sola lingua, potrà essere venduto per corrispondenza (e quindi consegnato) da una centrale in tutto il resto del Paese. La proposta di armonizzazione comporterebbe quindi effetti di difficile valutazione, sia per i consumatori, in funzione del canale impiegato per l'immissione sul mercato, sia per i fabbricanti.

2. Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201)

Condividiamo le modifiche proposte senza particolari osservazioni.

3. Ordinanza che adegua ordinanze in materia ambientale all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici del periodo programmatico 2020-2024

Troviamo le modifiche condivisibili e non abbiamo particolari osservazioni in merito. Vorremo tuttavia evidenziare che l'ammontare delle indennità per le rivalutazioni in funzione dell'entità delle misure (costi effettivi) appare una scelta più percorribile rispetto a una modalità di finanziamento forfettario, in base ad esempio alla lunghezza dell'intervento. Secondo la nostra esperienza le differenze tra tipologie di corsi d'acqua e tipologie d'intervento, e relativi costi, risultano troppo elevate per permettere una standardizzazione dei costi. Crediamo che stabilire le indennità in funzione dell'entità delle misure (costi effettivi), anche per il successivo periodo programmatico (2025-2028), sia un metodo più confacente all'effettiva attuale situazione ed eviti di precludere eventuali interventi di rivalutazione. Sugeriamo pertanto di intraprendere la modalità di finanziamento in funzione dell'entità delle misure anche per il periodo programmatico 2025-2028.

4. Ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto dei dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree (RS 641.714.11)

Notiamo che il rapporto esplicativo posto in consultazione non accenna al rapporto del 2016 sulla politica aeronautica svizzera (LUPO 2016), adottato dal Parlamento federale, che prevede il miglioramento delle condizioni quadro per l'industria aeronautica nazionale nel mercato europeo e mondiale. In quest'ottica riteniamo necessario verificare se gli obiettivi proposti dalle modifiche dell'ordinanza sono coerenti con gli obiettivi fissati dal rapporto sulla politica aeronautica svizzera, in particolare per quanto concerne le ripercussioni per l'economia (punto 5.3 del rapporto esplicativo). A titolo informativo evidenziamo che il 40% delle esportazioni svizzere, in termini di valore economico, e il 35 % degli arrivi turistici sono assicurati dalla mobilità aerea.

Va inoltre ricordato che l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (OACI/ICAO) ha definito un programma di compensazione della riduzione del CO₂ per l'aviazione civile (progetto CORSIA) in 73 nazioni (87.7 % dei voli di trasporto persone e merci a livello mondiale). Si ritiene perciò indispensabile che i due progetti (SSQE e CORSIA) siano coordinati per la fase d'implementazione. Ciò per evitare che il SSQE diventi, se applicato solo per le compagnie aeree svizzere e per quelle straniere che operano in aeroporti svizzeri, un doppio carico di monitoraggio, in palese contraddizione con gli obiettivi del LUPO 2016.

5. Ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO; RD 814.076)

Concordiamo con le modifiche proposte senza particolari osservazioni.

Ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che sarà rivolta alle nostre osservazioni e porgiamo i nostri migliori saluti.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia p.c.:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Laboratorio cantonale (dss-lc@ti.ch)
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet